



Immatricolazione veicoli. Superamento della necessità del nulla osta

FAI INFORMA 188/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

Con circolare del 6 luglio 2026 della Div.5 della Direzione generale per la sicurezza stradale del MIT (vedi allegato), gli Uffici del Ministero informano che **a partire dal 1 Ottobre 2026** non sarà più necessario richiedere all'UMC competente in base alla sede legale dell'impresa di autotrasporto, **"qualora diverso da quello adito, il nulla osta per immatricolazione, reimmatricolazione o duplicato del Documento di Circolazione di veicoli in uso di terzi adibiti al trasporto su strada"**.

Ciò in quanto sono state superate le criticità richiamate nella precedente circolare MIT del 4 luglio 2022, secondo la quale era indispensabile acquisire, ai fini dell'immatricolazione (ed altre formalità) presso un UMC differente da quello della sede legale, un'autocertificazione dell'impresa sulla sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso alla professione.

Tale superamento è stato reso possibile dall'aggiornamento e dal completamento dei dati del R.E.N rispetto ai quali, peraltro, il MIT ha invitato tutti gli UMC ancora in ritardo a procedervi in tempo utile prima del 1 ottobre 2026.